



FM/COO: adv

Roma, 23 DIC. 2015

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di LOCRI
Via G. Matteotti, 356
89044 Locri (RC)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 286/2015_Actività professionale_assunzione dell'incarico di OdV ex D.Lgs. 231/2001

Con riferimento al quesito ricevuto in data 1° dicembre 2015, con il quale un iscritto all'Ordine di Locri chiede di sapere se sussistano problematiche particolari in merito all'assunzione della carica di unico componente dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 (di seguito: OdV) in una società per azioni, ricoprendo contestualmente anche la carica di componente del collegio sindacale nella stessa società, si precisa quanto segue.

Il D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, all'art. 6, co. 1, lett. b), prevede l'attribuzione del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un "organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

Il comma 4-*bis* dello stesso articolo¹ dispone che "Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".

Il caso prospettato dall'iscritto, tuttavia, ricade solo parzialmente nella previsione normativa sopra citata e oggetto di analisi nel Documento IRDCEC n. 18/2013 menzionato nel quesito².

Nell'ipotesi descritta, infatti, le funzioni dell'OdV non vengono attribuite al collegio sindacale, bensì ad un solo componente dello stesso.

In via di principio, a tale eventualità non si frappone alcun ostacolo tangibile, dal momento che la disposizione istitutiva dell'organo in esame è estremamente ampia. Il Legislatore, infatti, non ha specificato quali dovessero essere le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, limitandosi a prevederne la presenza come necessaria e demandando alle associazioni rappresentative degli enti, nonché alla dottrina e alla giurisprudenza, il compito di fornire indicazioni agli operatori. La lacuna legislativa è stata colmata facendo riferimento *in primis* alle indicazioni fornite dalle associazioni rappresentative di categoria³, che hanno individuato nell'autonomia, nell'indipendenza, nella

¹ Comma aggiunto dall'art. 14, co. 12, L. 12 novembre 2011, n. 183.

² IRDCEC, Linee Guida per l'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del collegio sindacale, Documento n. 18, maggio 2013.

³ Vd. Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (ult. agg. marzo 2014).

professionalità e nella continuità d'azione i principali requisiti di cui l'OdV deve essere dotato per essere considerato idoneo a svolgere il suo ruolo. Orbene, il sindaco è soggetto senz'altro in possesso *ex lege* dei succitati requisiti: nelle Linee Guida di Confindustria, con riferimento alla presenza di un componente del collegio sindacale nell'OdV si argomenta che l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità "può risultare già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per i sindaci e per il preposto ai controlli interni"⁴.

L'attribuzione delle funzioni di OdV ad un solo sindaco (e non al collegio sindacale) non pone, pertanto, problematiche particolari con riferimento alle prescrizioni normative.

Nondimeno, si ritiene che debbano essere valutati con particolare attenzione i profili di "opportunità" connessi all'assunzione di un tale incarico, anche alla luce della giurisprudenza formatasi in materia, atteso che una adeguata composizione dell'Organismo di Vigilanza è requisito essenziale ai fini della valutazione di idoneità del modello organizzativo ad opera dell'autorità giudiziaria.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione



⁴ Confindustria, Linee guida ..., cit., p. 58.